

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PARI OPPORTUNITA'**  
**E DI GENITORIALITA' NELL'ESERCIZIO**  
**DELLA PROFESSIONE FORENSE**

Prot. 117/2015

TRA

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in persona del Presidente *pro tempore* dott. Edoardo D'Avossa

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in persona del dott. Gian Luigi Fontana

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO in persona del Giudice di Pace coordinatore *pro tempore* avv. Monica Borsa

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO in persona del Presidente *pro tempore* avv. Walter Picco Bellazzi

COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO in persona del Presidente *pro tempore* avv. Monica Porcu

Addì 24 GENNAIO 2015 alle ore 11,00 in Busto Arsizio nella Sede del Tribunale

sono convenuti i rappresentanti degli enti sopraindicati i quali, a conclusione delle consultazioni intercorse promosse dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, hanno sottoscritto il protocollo che segue, impegnandosi ad osservarlo ed a farlo osservare nell'ambito degli uffici da loro rappresentati.

Tenuto conto del valore cogente riconosciuto dal C.S.M. ai Protocolli di udienza, in quanto strumenti utili a razionalizzare le prassi di lavoro, il Protocollo oggi sottoscritto sarà pubblicato sul sito del Tribunale di Busto Arsizio e dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

## VISTI

- gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana;
- gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE, così come modificati dal Trattato di Lisbona;
- la direttiva 76/207/CEE, così come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- il D. Lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010 che reca attuazione alla la Direttiva 2006/54/CE;
- il Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001 n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e successive modificazioni;
- la sentenza n.385 del 14 Ottobre 2005 della Corte Costituzionale che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre;
- il Decreto Legislativo del 30 Maggio 2005 n.145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 11 Aprile 2006 n.198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27 del Decreto Legislativo n.151 del 2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 Agosto 1995 n. 335;
- il Decreto Legislativo n. 5 del 25 Gennaio 2010 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;

- la legge 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità e della paternità dei dirigenti;
- l'art. 4 e 5 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia del 13 dicembre 2007;
- il Codice Deontologico Forense,

#### PREMESSO

1) che le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei rispettivi ruoli attribuiti e delle rispettive competenze,

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità a cui sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità tra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;

- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa delle donne e degli uomini;

- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;

- intendono adottare nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e paternità ed in generale alla realizzazione dei principi di parità;

2) che tutte le parti intendono comunque garantire sempre l'efficienza e l'andamento della Giustizia, così come la salvaguardia del diritto alla difesa dell'assistito, mediante la costruzione di un percorso condiviso di assunzione di impegni tra i reciproci soggetti sottoscrittori.

Tutto ciò premesso, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, le parti firmatarie stabiliscono quanto segue:

- 1) Lo stato di gravidanza e la maternità sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali durante il periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dal Decreto Legislativo n.151/2001 e successive modificazioni ovvero nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;
- 2) la sussistenza di patologie connesse o gravi complicazioni della gravidanza, pur anteriori rispetto al periodo legislativamente previsto (due mesi antecedenti al parto), consentono alla avvocata di chiedere il rinvio esibendo certificazione medica;
- 3) è riconosciuta allo stesso modo come causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento del minore per un periodo di tre mesi dall'ingresso dello stesso in famiglia. In caso di adozione internazionale l'impedimento è considerato legittimo anche prima dell'ingresso del minore in Italia durante il periodo coincidente con la permanenza del genitore all'estero necessario per la procedura di adozione;
- 4) la paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati alle udienze civili e penali nei limiti di cui al D.Lvo 151/2001 nei primi tre mesi di vita del bambino. Nel caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento del minore il padre potrà invocare il legittimo impedimento per chiedere il rinvio delle udienze così come previsto per la madre nel precedente articolo 3;
- 5) in tutti i casi previsti negli articoli precedenti, anziché chiedere il rinvio, è in facoltà del professionista chiedere al Giudice di chiamare la causa per prima oppure per ultima oppure ad orario specifico. Il Giudice accoglierà la richiesta se compatibile con le esigenze dell'Ufficio e non d'intralcio alla corretta ed agevole gestione della udienza, curando che sia data comunicazione tempestiva al richiedente, diversamente accordando il rinvio;

6) le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico e di rinvio dell'udienza qualora riferite al genitore avvocato, richiesta che verrà accolta se non in contrasto con le esigenze dell'Ufficio;

7) le avvocate e gli avvocati genitori di minore portatore di handicap hanno facoltà di chiedere al giudice, fino al compimento dei sei anni di età del bambino, l'anticipazione o la posticipazione dell'orario di udienza, sempre compatibilmente alle esigenze dell'Ufficio;

8) le avvocate e gli avvocati che abbiano necessità di assistere familiari in condizioni di non autosufficienza per ragioni di età oppure perché affetti da gravi patologie hanno facoltà di chiedere al giudice il rinvio, l'anticipazione o la posticipazione dell'orario di udienza, sempre compatibilmente alle esigenze dell'Ufficio;

9) al fine di ottenere il rinvio in tutte le ipotesi considerate nel protocollo, le avvocate e gli avvocati dovranno presentare apposita istanza motivata, munita di documentazione o di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la data presunta del parto o la data di nascita del bambino ovvero le condizioni causa del richiesto rinvio. L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore della controparte. L'udienza dovrà essere rinviata ad una data successiva al periodo di astensione previsto dal decreto legislativo n.151/2001 e tendenzialmente non oltre tre mesi dalla fine di tale periodo ovvero nei casi previsti dal punto 8) non oltre tre mesi dalla richiesta, in considerazione dell'esigenza di un celere ed efficace svolgimento del processo. Le avvocate e gli avvocati si impegnano ad avvalersi delle opportunità previste dal Protocollo in modo uniforme per tutti i procedimenti da trattare nel medesimo periodo (salvo ragionevoli scelte difformi in casi eccezionali) così da garantire che le facoltà riconosciute vengano esercitate con lealtà e correttezza;

10) analogo tendenziale regime di favore sarà assicurato alle donne in gravidanza nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria e nell'accesso a tutti gli uffici

giudiziari anche attraverso l'esposizione di idonei avvisi all'esterno di ogni cancellaria e/o ufficio.

Il presente Protocollo annulla e sostituisce il "Protocollo d'Intesa condiviso dai magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro, dalla Camera Penale e dal Sindacato Avvocati di Busto Arsizio" sottoscritto in data 19/12/2008 .

Il Presidente del Tribunale (dott. Edoardo D'Avossa)

*Edoardo D'Avossa*

Il Procuratore della Repubblica (dott. Gian Luigi Fontana)

*Gian Luigi Fontana*

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio (avv. Walter Picco Bellazzi)

*Walter Picco Bellazzi*

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio (avv. Monica Porcu)

*Monica Porcu*


Il Giudice di Pace coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio (avv. Monica Borsa)

*Monica Borsa*

Aderiscono:

Il Sindacato Avvocati di Busto Arsizio in persona del Presidente *pro tempore* avv.

Ivan Pera



La Camera Penale in persona del Presidente *pro tempore* avv. Alberto Arrigoni

NON SOTTO SCRITTO

Il copia con firma e timbro

23.01.2015

10/10/15  
LEOPIZZI